



COMMISSIONE NAZIONALE SALUTE E SICUREZZA

PROSSIME SCADENZE PREVISTE DAL TESTO UNICO

(Aggiornamento dei Documenti di Valutazione del Rischio, Campi elettromagnetici, Rischi interferenziali)

E' opportuno riepilogare le **scadenze di adeguamento alle norme previste dal Decreto Legislativo 81/08**, Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: si tratta di importanti disposizioni per la valutazione dei rischi, prescrizioni per le radiazioni ottiche e per i campi elettromagnetici, obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

La prima scadenza, già superata, è quella dell'entrata in vigore del Decreto dopo 15 giorni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro è entrato in vigore il 15 maggio 2008. Questo vuole dire che, **a parte le eccezioni che elencheremo**, tutte le altre disposizioni sono in essere: **obblighi, prescrizioni, sanzioni e abrogazioni**.

Le eccezioni sono costituite da scadenze differite per l'applicazione di alcuni specifici obblighi.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La prima, e forse più importante, delle scadenze è l'**adeguamento entro il prossimo 29 luglio 2008 alle nuove disposizioni sulla valutazione dei rischi**.

I riferimenti nel Testo Unico, oltre alla Sezione II dedicata interamente alla "valutazione dei rischi", sono:

- Art. 17, Obblighi del datore di lavoro non delegabili: 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) **la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28** (Sezione II, VALUTAZIONE DEI RISCHI);
- Art. 306, Disposizioni finali : 2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Questo vuol dire che entro il 29 luglio 2008 datori di lavoro e committenti dovranno elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei rischi aziendali secondo i criteri indicati nel decreto.

Come più volte ricordato il documento deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli **collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'**accordo europeo dell'8 ottobre 2004**, e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi**.

Al comma 2 dell'articolo 28 si ricorda poi che il documento risultante dalla valutazione di rischi deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Se ogni datore di lavoro è tenuto alla formulazione di questo documento, tuttavia l'articolo 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), dà specifiche indicazioni per i datori che occupano fino a dieci lavoratori.

In questo caso, infatti, il comma 5 indica:

- I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi**. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

Quindi, come indicato all'art. 6, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro deve elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, queste procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi. E fino al

diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che recepirà tali procedure, ma comunque non oltre il 30 giugno 2012, questi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Altra scadenza importante è quella relativa all'obbligo delle **prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)** e, dunque, dei valori di azione e valori limite fondati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria indicati nell'art. 211 del testo unico.

Con la promulgazione della direttiva 2008/46/CE questa scadenza è stata posticipata di quattro anni, rispetto a quanto indicato nella direttiva 2004/40/CE (a cui si fa riferimento nel D.Lgs. 81/2008) ed è **slittata al 30 aprile 2012**.

Anche in questo caso riportiamo la parte dell'articolo 306 che ne fa menzione:

- Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Come già preannunciato dall'articolo e senza, in questo caso, alcun riferimento ad altre leggi o direttive, viene fissata al 26 aprile 2010 l'entrata in vigore del Capo V del Titolo VII (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali).

A questa data è dunque prorogata l'adozione delle prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, **dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute**.

RISCHI INTERFERENZIALI

Riguardo poi agli **obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione** (art. 26) ci sono indicazioni di scadenze specifiche nei comma 3 e 5:

- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze**. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, (...) stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31

dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dunque nei casi e modalità indicate sopra, per **i contratti d'appalto o d'opera stipulati prima del 25 agosto 2007, è possibile allegare il documento unico di valutazione dei rischi e indicare i costi della sicurezza sul lavoro entro il 31 dicembre 2008.**

E' in corso una valutazione sulla rilevanza di questi aspetti nel Settore Finanziario, utile per verificarne l'effettiva incidenza sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e per delineare linee guida operative da attivare in caso di inadempienze.

Roma, 16 giugno 2008